

Mini aziende a patto sui debiti

Possibile l'accordo con i creditori - Esclusa l'esdebitazione a chiusura dell'iter

Giovanni Negri

Una maniera per venire incontro alle difficoltà delle piccole aziende in sofferenza. La legge (As 307-B, approvata in via definitiva dal Senato il 17 gennaio), che introduce nel nostro ordinamento un'inedita forma di accordo tra debitore e creditore anche per le imprese al di sotto delle soglie di fallibilità, rappresenta la presa d'atto degli effetti della crisi economica e, nello stesso tempo, l'adeguamento del nostro diritto dell'economia.

La legge, nettamente distinta in due parti (una dedicata all'aggiustamento della disciplina di contrasto all'usura e l'altra, di più ampia portata, dedicata al percorso di ristrutturazione dei debiti), apre la strada a un intervento futuro per l'introduzione del fallimento del consumatore.

Intanto, viene previsto che il debitore che non può avere accesso alle ordinarie procedure concorsuali, perché di fatto si trova al di sotto dei parametri che la riforma della legge fallimentare considera come indicativi della dimensione dell'azienda, potrà concludere un accordo con i creditori per arrivare a risolvere una situazione in cui con il proprio patrimonio non è più nelle condizioni di fare fronte agli impegni presi.

Tra le maggiori differenze rispetto a quanto previsto nel caso del fallimento "ordinario" c'è però l'esclusione della possibilità dell'esdebitazione.

L'imprenditore cioè è agevolato nel raggiungimento dell'accordo sia da alcune finestre temporali che lo mettono al riparo per alcuni mesi da azioni esecutive, sia per la possibilità di contare sull'aiuto degli organismi di composizione della crisi, ma non potrà contare sulla cancellazione di i debiti residui una volta chiusa la procedura.

La procedura che viene delineata prevede che la prima mossa toccherà al debitore con la presentazione di un'ipotesi di intesa che potrà tenere

conto, in questo caso sì, di alcune delle possibilità offerte dalla nuova Legge fallimentare come, per esempio, la divisione dei creditori in classi. Da assicurare però il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e l'integrale soddisfazione di quelli privilegiati.

A vigilare su tutta la procedura c'è poi l'autorità giudiziaria che dovrà verificare, tra l'altro, i requisiti dell'imprenditore che presenta la richiesta, ma anche i contenuti del piano.

Con l'avvertenza che per assicurare la fattibilità dell'accordo è possibile un intervento in veste di fidejussori di soggetti terzi che potranno dare in garanzia beni o redditi in grado di corroborare la realizzazione del progetto. Il giudice dovrà poi verificare anche il regolare adempimento del piano omologato perché, in caso contrario, l'intesa è destinata a essere annullata.

Di sponda con la magistratura dovrà giocare poi l'inedita figura dell'organismo di composizione della crisi alla cui costituzione sono chiamati a partecipare in primo luogo i professionisti e, segnatamente, quei professionisti in possesso dei requisiti per essere nominati curatori.

L'identikit dell'organismo è un po' quello di propulsore di tutta la procedura, perché dovrà assumere le iniziative possibili per il raggiungimento di un accordo comunque condizionato all'adesione di almeno il 70% dei crediti.

Nella parte sull'usura, la legge estende la possibilità di ottenere un mutuo dal Fondo anche a vantaggio degli imprenditori dichiarati falliti. A vantaggio delle imprese sotto la pressione dei racket locali o nazionali c'è anche l'intervento degli enti locali che potranno alleggerire il carico fiscale e la previsione della risoluzione del contratto di appalto quando l'appaltatore sia stato condannato per usura o riciclaggio.

di riproduzione riservata

Le novità


01 | Sovraindebitamento

La legge introduce nel nostro ordinamento una forma di accordo tra debitore e creditore anche per le imprese al di sotto delle soglie di fallibilità. In pratica si tratta di un provvedimento che permette di regolare il fallimento delle piccolissime imprese, che finora non hanno avuto accesso alle procedure standard



02 | I soggetti

Il provvedimento è rivolto a tutti coloro che si trovino nell'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni o in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, purché si tratti di debitori che non siano assoggettabili a procedure concorsuali



03 | La proposta

La proposta di accordo con i creditori deve avere a oggetto un accordo di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta può prevedere anche - purché ricorrano certe condizioni, espressamente indicate - una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei



04 | La moratoria

Sotto la vigilanza del giudice è concessa una pausa di 120 giorni da eventuali azioni esecutive sul patrimonio del piccolo imprenditore per dargli modo di condurre le trattative e raggiungere l'intesa con i creditori. Tale intesa sarà ritenuta valida solo se verrà sottoscritta da creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti



05 | Gli organismi

Gli organismi di composizione della crisi hanno il compito di ricevere i consensi dei creditori, di relazionare sul raggiungimento della maggioranza del 70% dei crediti, di attestare la fattibilità del piano, di proporre al giudice l'eventuale nomina di un liquidatore, di risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano



06 | Vittime dell'usura

Cambiano anche le regole sull'usura: in particolare, la legge permette anche ai soggetti falliti di accedere ai mutui erogati dal Fondo per le vittime dell'usura. Tale mutuo può essere erogato anche durante le indagini preliminari, ma sarà revocato nel caso in cui l'indagine si concluda con una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o venga archiviata



L'adesione

70%

La percentuale sul totale dei crediti

Per l'omologazione del piano saranno approvati solo gli accordi proposti dal debitore e sottoscritti da creditori che rappresentino almeno il 70% del totale dei crediti

I tempi

12

I mesi a disposizione

Quando l'accordo tra debitore e creditori è stato omologato dal tribunale scatta un periodo di dodici mesi per la realizzazione del piano di ristrutturazione

I precedenti

3

Gli anni tra due istanze

Per poter essere ammesso alla procedura di ristrutturazione il piccolo imprenditore non dovrà aver fatto ricorso nei tre anni precedenti all'istanza